

Protocollo per l'integrazione di studenti provenienti da contesti migratori

Premessa

La scuola italiana ha tradizioni consolidate di accoglienza, tuttavia ogni storia si presenta con caratteristiche proprie e il mondo di oggi non è quello delle guerre degli anni Novanta del secolo scorso. Non è più lo stesso neppure di quando i bambini di Chernobyl, più o meno nel medesimo periodo, arrivarono nel nostro Paese per liberarsi, per quanto possibile, dalle conseguenze del fall-out nucleare.

Diversa è la condizione degli attuali profughi ucraini. Occorre dunque riflettere sulle novità delle situazioni che oggi si presentano, adattando gli strumenti elaborati in passato e predisponendone ulteriori. Il mondo digitale consente di accedere a molteplice documentazione didattica e, al tempo stesso, di fare memoria dell'attività scolastica in corso di svolgimento. L'antica regola educativa del "volgere il male in bene" suggerisce di cogliere l'occasione tristissima di questo esodo di inermi, per fare memoria di ciò che la scuola fa e farà per accoglierli. Testimonianze, documentazioni, riflessioni, scambi, generano cultura e sono risposte alla guerra che preparano alla pace.

Occorre un protocollo che scandisca con chiarezza ed efficacia le azioni che il nostro liceo pone in essere per garantire la piena inclusione degli studenti provenienti da contesti migratori, non nell'attuale contingenza della guerra, ma anche oltre, negli scenari che la società multietnica e multiculturale sollecita alla scuola.

Normativa di riferimento

I principi e le linee guida del protocollo sono stati desunti dalla seguente normativa:

- Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34;
- Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo ONU, 10 dicembre 1948;
- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959;
- C.M. n.301 8 settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo;
- C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale –;
- C.M. n.5, 12 gennaio 1994 - iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno;
- C.M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica –;
- Legge n. 40, 6 marzo 1998 – disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero;
- Decreto Legislativo n.286,25 luglio 1998 “Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- DPR n.394/1999, art. 45 intitolato” Iscrizione scolastica...”;
- L. n. 189,30 luglio 2002;
- C.M. n.24/2006 febbraio “Linee guida per l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri”;
- La via italiana per la scuola interculturale l'integrazione degli alunni stranieri - MIUR - ottobre 2007;
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri – MIUR 2014;
- Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati – MIUR 2014;
- Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'Intercultura – MIUR 2015;
- Orientamenti interculturali idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori – MI, marzo 2022
- Nota prot. 0011031 USR Lazio del 23.03.2022 accoglienza scolastica degli alunni ucraini;

Il Protocollo di Inclusione è un documento che, deliberato dal Collegio ed inserito nel P.T.O.F., predispone e organizza le procedure che l'Istituto intende mettere in atto per facilitare

l'inserimento scolastico degli alunni stranieri, o come figli di genitori stranieri o come figli adottati, attraverso tre attenzioni pedagogiche specifiche:

- l'accoglienza del singolo alunno e della sua famiglia;
- lo sviluppo linguistico in italiano L2;
- la valorizzazione della dimensione interculturale.

Tale strumento programmatico riveste le seguenti funzioni:

- esplicita criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni stranieri;
- definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici;
- traccia le fasi dell'accoglienza, dell'inserimento scolastico e delle strategie per l'integrazione degli alunni stranieri e degli alunni stranieri adottati;
- propone modalità di intervento per l'apprendimento della lingua italiana come L2;
- promuove la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza, della solidarietà e in generale dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

Il Protocollo di Inclusione vuole essere uno strumento per realizzare un'accoglienza "competente" e facilitare l'inserimento degli alunni stranieri e la partecipazione delle loro famiglie al percorso scolastico dei figli. Intende inoltre illustrare una serie di modalità, con le quali affrontare e facilitare l'inserimento scolastico.

È uno strumento con cui la scuola attua il PTOF coerentemente con la legislazione vigente, che può essere integrato e rivisto secondo le esigenze e le risorse della scuola.

Scopo fondamentale del documento è quello di fornire un insieme di linee teoriche e operative, condivise sul piano ideologico ed educativo, di dare suggerimenti organizzativi e didattici, al fine di favorire l'integrazione e la riuscita scolastico-formativa.

Finalità

Il protocollo si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema di accoglienza di alunni stranieri;
- facilitare l'ingresso a scuola di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le "storie" di ogni alunno;
- favorire un rapporto collaborativo con la famiglia;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato;
- definire ruoli e compiti degli operatori scolastici;
- tracciare le diverse fasi dell'accoglienza e i molteplici livelli di semplificazione della lingua italiana.

Soggetti coinvolti

L'adozione del Protocollo impegna tutti i docenti della Scuola a un'assunzione collegiale di responsabilità.

Gli insegnanti costruiscono un contesto favorevole all'Intercultura e all'ascolto delle diverse storie personali e promuovono una reale collaborazione tra scuola e territorio.

I soggetti coinvolti operano in maniera collaborativa per ottimizzare le risorse e adottare forme di comunicazione efficaci.

I singoli obiettivi definiti dal protocollo vengono realizzati di volta in volta:

- dal Dirigente scolastico e dallo Staff;
- dagli Uffici di Segreteria;
- dai docenti F.S. PTOF e F.S. Inclusione;

- dai responsabili di plesso;
- dai Consigli di Classe;
- può essere prevista una Commissione Accoglienza individuata ad inizio anno scolastico dal Collegio Docenti.

Organizzazione del protocollo

Il Protocollo delinea prassi condivise di carattere:

- 1) PRIMA FASE: **amministrativo-burocratica** (iscrizione);
- 2) SECONDA FASE: **comunicativo-relazionale** (prima conoscenza);
- 3) TERZA FASE: **educativo-didattica** (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, insegnamento dell'italiano L2, educazione interculturale)
- 4) QUARTA FASE: **sociale** (rapporti e collaborazione con il territorio).

1) Fase amministrativo-burocratico-informativa

Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria didattica e rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri con l'istituzione scolastica.

Compiti segreteria:

- iscrivere l'alunno utilizzando anche la modulistica eventualmente predisposta;
- acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;
- informare la famiglia sull'organizzazione della scuola e sul territorio;
- fornire ai genitori la modulistica per facilitare la comunicazione con gli insegnanti (assicurazione, uscite, assenze, discipline, progetti, materiali necessari, anche con riferimento alle aree del sito dove si possono reperire le informazioni principali sulla scuola);
- controllare i documenti scolastici e sanitari (ALLEGATO 1).

2) Fase comunicativo-relazionale

In questa fase il gruppo di lavoro si confronta in caso d'iscrizione di alunni stranieri neo arrivati.

Avviene l'incontro con la famiglia e si stabilisce un primo canale di comunicazione al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per delineare un quadro il più possibile preciso relativamente alla situazione didattica e linguistica dell'alunno straniero neoiscritto, per inserirlo eventualmente in una classe differente da quella prevista per età anagrafica

Compiti:

- esame documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;
- colloquio con la famiglia nel quale raccogliere informazioni su: situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno;
- fornire informazioni sull'organizzazione della scuola;
- fa presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia;
- effettuare un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni specifici di apprendimento e degli interessi;
- proporre la classe d'inserimento, tenendo conto dell'età anagrafica, dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, di un primo accertamento di competenze ed abilità e delle aspettative familiari emerse dal colloquio. L'assegnazione ad una sezione dovrà essere effettuata tenendo conto del numero di alunni per classe, della presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti nella classe;
- fornire le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe;
- individuare con i docenti della classe percorsi di facilitazione.
- predisporre schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente di altre abilità.

3) Fase educativo-didattica

Criteri di assegnazione alla classe

La scelta della sezione deve essere effettuata nell'ottica di un positivo inserimento. I principali fattori da tenere in considerazione sono:

- numero equo di allievi per classe, in modo da creare gruppi numericamente omogenei ed evitare la predominanza di alunni stranieri;
- presenza di alunni provenienti dallo stesso paese (tenendo conto che questo fattore può essere favorevole all'apprendimento dell'italiano e, al tempo stesso, rappresentare un motivo di distrazione);
- rilevazione di elementi caratterizzanti delle classi (disagio, dispersione, disabilità, rendimento...);
- recenti inserimenti.

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento definitiva secondo le indicazioni del DPR 31/08/1999 n°394.

"I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che venga deliberata l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno".

L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

Accoglienza

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere ad una modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nella scuola un clima accettabile e motivante per tutti i protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici). La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le discipline e l'alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante.

Sarà compito degli insegnanti preparare l'accoglienza predisponendo attività mirate a:

- sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire l'inserimento dell'alunno straniero nella classe:
- informare i compagni del nuovo arrivo e creare un clima positivo di attesa;
- dedicare del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza;
- preparare un'aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d'origine, carta geografica con segnato il Paese di provenienza...);
- individuare un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di viaggio) dell'alunno straniero;
- favorire la conoscenza degli spazi della scuola;
- favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola;
- facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività;
- rilevare i bisogni specifici di apprendimento;
- individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la valutazione;
- informare l'alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola;
- valorizzare l'altra cultura straniera;

Nella prima fase dell'inserimento scolastico, l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua deve tendere soprattutto a:

- fornire all'alunno straniero gli strumenti linguistici che gli possano permettere di partecipare ad alcune attività comuni della classe;
- sviluppare l'italiano utile alla scolarizzazione e alla socializzazione in generale.

I temi proposti terranno conto degli interessi e dei bisogni dello studente straniero perché trovi nella scuola un ambiente nel quale stare bene e riguarderanno lo studente, la sua storia, le caratteristiche principali dell'identità e del suo ambiente di vita quotidiana.

Suggerimenti metodologici

Le attività dovranno essere svolte in un piccolo gruppo di pari per favorire la socializzazione e sostenere l'approccio linguistico.

Nel primo anno di attività dell'alunno straniero neoarrivato, sarà data priorità all'apprendimento e al consolidamento della lingua italiana.

Per quanto riguarda le materie di studio, è utile leggere il comma 4 dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, che qui si riporta:

"Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa."

Ai Consigli di classe compete individuare possibili forme di:

- adattamento dei programmi di insegnamento che possono essere:
 1. la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
 2. la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
 3. la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dello studente.

Il DS garantisce la legittimità delle decisioni assunte ai fini della regolarità del percorso di studi.

I relativi consigli di Classe potranno predisporre per l'alunno in svantaggio linguistico un Piano Didattico Personalizzato.

Valutazione degli alunni stranieri

Restano ferme le norme vigenti in materia di validità dell'anno scolastico per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Considerato che gli studenti, ancorché tardivamente iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado italiane, ordinariamente seguivano percorsi scolastici nel loro Paese, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato - comprensivo delle attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe - richiesta ai fini della validità dell'anno scolastico, si considera decorrente dal momento dell'iscrizione dello studente nella scuola italiana di accoglienza.

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri emanate dal MIUR (febbraio 2014).

Nelle linee guida del MIUR si afferma che *"si privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa, considerando il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, le relazioni, l'impegno e la previsione di sviluppo"*.

In quest'ottica i docenti terranno conto che è possibile:

- prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi;
- valutare il progresso rispetto al livello di partenza;
- valorizzare il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi;

- considerare che l'alunno straniero è sottoposto a una doppia valutazione: quella relativa al suo percorso di Italiano seconda lingua, quella relativa alle diverse aree disciplinari e ai contenuti del curricolo comune;
- tener presente il processo di apprendimento avviato e le dinamiche socio-relazionali osservate.

I Consigli di Classe valuteranno l'alunno in svantaggio linguistico sulla base di quanto stabilito nel relativo Piano Didattico Personalizzato.

4) Fase sociale

Il Protocollo di Accoglienza della Scuola costituisce la base sulla quale verrà costruita una rete di raccordo ed integrazione dell'azione delle Istituzioni scolastiche e del Servizio Sociale del Municipio.

Tutto ciò avrà il fine di garantire ad ogni alunno straniero il diritto fondamentale all'istruzione e alla promozione della propria personalità.

La scuola, possibilmente con azioni in rete, si impegnerà, pertanto, a sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l'adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere intese con gli Enti locali per favorire l'attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, sussidi didattici, ecc.) utili al conseguimento di un'equilibrata distribuzione della domanda, nonché con associazioni del volontariato e del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione.

Si rivela poi di fondamentale importanza l'instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall'intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali.

L'inserimento scolastico degli alunni stranieri adottati

Parlare di inserimento di bambini e studenti adottivi nella scuola, comporta necessariamente affrontare alcune tematiche che precedono e sono pregiudiziali perché tale inserimento sia il meno possibile traumatico.

Il bambino entra nella scuola con un suo sapere fatto di conoscenze, emozioni, ricordi, che derivano dalla sua vita passata; non è una scatola vuota e di questo l'insegnante deve tenere conto.

Un bambino adottivo entra con la sua storia individuale e con una peculiarità: quella di appartenere a una famiglia che trova la sua legittimazione non nel legame di sangue ma nella sua funzione affettiva, e che per questo può scontrarsi con pregiudizi e ignoranza.

Un bambino adottato può dover superare, più di altri, una serie di ostacoli per sentirsi inserito prima nella propria famiglia e poi nel contesto più ampio di appartenenza.

Ancora più complessa può essere la situazione di un'adozione internazionale, in cui il bambino arriva da un paese lontano, e i suoi tratti somatici possono essere diversi dai nostri.

La prima preoccupazione di un insegnante dovrebbe essere quella di creare un clima di classe dove ognuno possa trovare una propria collocazione e possa sentirsi a suo agio.

Molti bambini adottivi, soprattutto se hanno un passato difficile possono incontrare difficoltà di apprendimento che molto spesso hanno la loro origine in quella che Bowlby definisce la "fatica di pensare". Essi gradualmente perdono sempre più spazi di elaborazione mentale nel timore che pensando ricompaiano quei ricordi che "non devono ricomparire".

Dopo le Linee guida per l'inclusione degli alunni stranieri (MIUR 2014) sono state emanate le *Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati*, trasmesse con nota prot.n°7443 del 18/12/2014. Se già le prime Linee guida erano assai interessanti per l'attenzione alle modalità di accoglienza di alunni diversi dai loro compagni per motivi etnici e linguistici, queste nuove Linee guida sono ancora più importanti, poiché si soffermano su alcune peculiarità assenti nel precedente documento ministeriale. Infatti il precedente documento riguardava alunni che, sia pur con difficoltà soprattutto linguistiche e socio ambientali hanno comunque una famiglia di origine alle spalle.

Le nuove linee guida riguardano invece minori che, oltre alle difficoltà comuni a tutti gli alunni stranieri, hanno anche un trascorso quasi sempre di istituzionalizzazione e in più devono confrontarsi con problemi psicologici, sociali e culturali derivante dall'ingresso nella nuova famiglia di adozione.

Per questo il MIUR ha voluto dedicare all'accoglienza scolastica di questi minori un particolare documento per disciplinarne tutti gli aspetti e al contempo dare indicazioni utili per l'inserimento a scuola. https://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf

ALLEGATO 1

(NOTA MI 781 DEL 14/04/2022. Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative.

Disposizioni di carattere sanitario - COVID-19

Necessario il raccordo con le autorità sanitarie chiamate ad assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina"

<https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n873-del-6-marzo-2022-ulteriori-disposizioni-urgenti-di-protezione-civile-assicurare-sul-territorio-nazionale-laccoglienza-ilsoccorso-e-0>

Tali previsioni sono prorogate fino al 30 aprile 2022 (ordinanza del Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2022, n. 881). L'art. 2, comma 1, della menzionata ordinanza n. 873 prevede per i profughi ucraini un regime di autosorveglianza di cinque giorni, decorrenti dal tampone effettuato nelle 48 ore successive all'ingresso nel territorio nazionale e il conseguente obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, escluse le categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.

Disposizioni di carattere sanitario - Vaccinazioni

Con riguardo invece agli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si richiama la Circolare del Ministero della Salute 3 marzo 2022, "Crisi Ucraina - Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali" che, per i soggetti mai vaccinati, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto, raccomanda "l'offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all'età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale". Tali indicazioni sono completate dalla menzionata ordinanza del Dipartimento della protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, ove si prevede che entro i cinque giorni successivi dall'ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti-difterite, tetano, pertosse, poliomielite. Ferme restando le predette disposizioni di carattere sanitario, con riferimento all'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, le istituzioni scolastiche sono tenute "all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere...la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie... ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse... o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie... entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l'infanzia".

In merito, come di consueto, le istituzioni scolastiche cureranno le interlocuzioni con le Aziende sanitarie locali di riferimento. Rimane in vigore la disposizione dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, per la quale "Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o al centro ovvero agli esami".